

**COMUNE DI CERDA** Città Metropolitana di Palermo

**NOTA INTEGRATIVA**

**AL**

**BILANCIO DI PREVISIONE**

**2024 - 2026**

# SOMMARIO

PREMESSA ……………………………………………………………1

[CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTO PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ E AI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L’ACCANTONAMENTO A TALE FONDO …………………………3](#_TOC_250007)

[FONDO PER PASSIVITÀ POTENZIALI …………………………….5](#_TOC_250006)

[IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ…………………….5](#_TOC_250005)

[ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL’ENTE ……………………………………………..…….………10](#_TOC_250004)

[FONDO PLURIENNALE VINCOLATO……………………………..13](#_TOC_250003)

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL’ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI

SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI……………………14

[ONERI ED IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA ………………………………………………………..…14](#_TOC_250001)

[ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA’ PARTECIPATE…………………………………………..14](#_TOC_250000)

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER

L’INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO……………………………..18

**Allegati - analisi avanzo**

 **PREMESSA**

Il principio contabile applicato concernete la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d. lgs 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

**•** il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;

**•** schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;

**•** reintroduzione della previsione cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;

**•** diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze: ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all’interno di categorie di entrata e macro-aggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;

**•** sono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata, è prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;

**•** è introdotto il piano dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico/patrimoniale;

**•** la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente, l’unità elementare di voto sale di un livello, le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell’arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell’ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l’amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

**•** politico-amministrative in quanto consente l’esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di “governo” esercitano sull’organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell’esercizio;

**•** di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;

**•** di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;

**•** di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;

**•** informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all’andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l’obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

**•** descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;

**•** informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;

**•** esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

**Criteri di valutazione adottati Per la Formulazione delle Previsioni, con Particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al Fondo Crediti di dubbia Esigibilità, Dando illustrazione di crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale Fondo**

Le previsioni del bilancio 2024/2026 sono state effettuate in base ai principi contabili allegati al D. Lgs n. 118/2011 ed ai risultati delle precedenti gestioni di bilancio.

Il bilancio è stato costruito distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d’azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell’ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascuno anno con altrettante risorse di entrate. Per tutto il triennio sono stati destinati €. 237.882,82 annui di entrate di parte capitale (ex L. R. 6/97) in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili ed €. 65.508,92 per l’anno 2024 per fondo di progettazione a carico della Regione S.

Per attribuire gli importi ai rispettivi esercizi è stato seguito il criterio della competenza potenziata il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell’esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili. In particolare, i criteri di massima adottati per imputare la spesa corrente sono stati i seguenti:

-lo stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l’obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;

-Per le uscite finanziarie da entrate a specifica destinazione, se si stima che la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all’esercizio, è stata applicato il principio che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV) e fino all’esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in c/esercizi futuri);

-sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un’obbligazione esigibile, è attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio.

-relativamente alle spese per il salario accessorio al personale e la produttività, ai sensi del principio contabile applicato di cui all. 4/2 al D. Lgs 118/2011 e s.m.i., si è provveduto ad accantonare le quote, che saranno esigibili nell’esercizio successivo nel rendiconto dell’anno 2023.

Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente, e ciò al fine di garantire l’autonomo finanziamento di questi due comparti, così diversi per origine e finalità. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compongono delle entrate e uscite destinate a finanziare l’acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale, di norma, diventeranno impegnabili solo nell’esercizio, in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata).

I criteri generali per imputare la spesa di investimento sono i seguenti:

-l’intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l’obbligazione passiva, sorta la chiusura del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;

-se il crono-programma, che definisce lo stato di avanzamento dei lavori, prevede invece che l’opera sarà ultimata in un arco di tempo superiore all’esercizio, è stata applicata la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV) e fino all’esercizio che precede la fine dei lavori, u importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in c/esercizi futuri);

-sempre nella stessa ipotesi e salvo eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo cosi nascere per lo stesso importo un’obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno.

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza.

Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l’andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti. Dal punto di vista prettamente contabile, le entrate che negli esercizi precedenti a quello di introduzione dei nuovi principi contabili erano accertate per cassa, in luogo del criterio di competenza, sono state previste continuando ad applicare l’originario criterio, e questo fino al loro esaurimento. Fino a quel momento, pertanto, la previsione di competenza e quella di cassa di queste poste particolari continuerà a coincidere, salvo l’abbandono anticipato di questo criterio in deroga.

Per quanto riguarda la gestione dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti saranno registrati, oltre che nelle scritture contabili dell’ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui per altro grava l’obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi.

Nella parte del Documento Unico di Programmazione riservata all’analisi delle risorse è riportata l’analisi specifica delle previsioni di entrata.

Il nuovo principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria prevede l’obbligatorietà di inserire in bilancio degli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi) e l’accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità.

**FONDO PER PASSIVITA’ POTENZIALI**

Tra le passività potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso, il fondo spese per indennità di fine rapporto e il fondo per la copertura delle perdite delle società partecipate.

Con riferimento alle spese da contenzioso è necessario costituire, un apposito “*fondo* *rischi*”, se si è in presenza di controversie legali per le quali ci sia una significativa probabilità di soccombenza o per le quali sia stata emessa sentenza non definitiva e non esecutiva, di condanna al pagamento di spese. Le somme stanziate a tale fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. A seguito della ricognizione del contenzioso esistente a carico dell’ente, il Responsabile dell’Ufficio Legale ha comunicato con nota del 31 gennaio 2024 prot. n. 1562 la situazione di rischio soccombenza , pertanto si è provveduto ad accantonare la somma di €. 15.000,00 quale fondo rischi per ‘anno 2024.

Con riferimento alle spese per indennità di fine mandato, non sono state previste somme nel bilancio, in quanto Il sindaco non percepisce nessuna indennità.

Con riferimento alla copertura delle perdite delle società partecipate, nel bilancio 2024, non sono state accantonate somme per potenziali coperture di perdite delle partecipate. Allo stato attuale risulta accantonato nell’avanzo una somma a titolo cautelativo.

**IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’**

Il principio contabile concernente la contabilità finanziaria, annesso al D. Lgs 118/2011, al paragrafo 3.3, come integrato dal comma 509 della legge di stabilità 2015, dispone che:

“*sono accertate per intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc.”.*

Dalla lettura delle norme si evince che, mentre in passato la quantificazione degli stanziamenti del bilancio di previsione doveva essere effettuata nel rispetto dei principi di “veridicità ed attendibilità” (comma 5, art. 162 D. Lgs 267/2000) e quindi “stimando” la possibilità di effettiva realizzabilità delle previsioni, il nuovo ordinamento recato dal D. Lgs. 118/2011, pur lasciando sostanzialmente immutata la precedente normativa per quanto attiene ai “principi” di riferimento, impone di “*accertare (logicamente dopo averle previste e iscritte a bilancio di previsione) per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale*” correggendone l’effetto distorsivo che potrebbe alterare l’equilibrio sostanziale del bilancio con il Fondo crediti di dubbia esigibilità da quantificarsi a preventivo (stanziamenti) e adeguarsi a consuntivo (accertamenti) sulla base di valutazioni di carattere contabile ed extracontabile da esplicitare con relazione dettagliata del Responsabile Finanziario.

In sintesi, il fondo costituisce, di fatto, un “accantonamento” di risorse finanziarie, finalizzato e vincolato, da effettuare nel presente per potervi attingere nel futuro per compensare la parte di entrate per le quali, presumibilmente, le fasi della “previsione autorizzatoria” (Bilancio di previsione) e quella dell’accertamento (Conto Consuntivo) non si concluderanno con la effettiva riscossione e dovranno essere “stralciate” per insussistenza.

In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come “posizioni creditorie per le quali esistono ragionevoli elementi che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

La quantificazione dell’ammontare dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, dalla loro natura e dall’andamento del fenomeno negli ultimi esercizi evidenziato dalla media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata.

La norma prevede per il calcolo degli addendi della media, che gli incassi considerati nel rapporto siano calcolati:

* negli anni del quinquennio che precedono l'adozione dei principi, come somma dell'incasso di competenza e residui attivi se rilevabili dai bilanci degli anni oggetto di osservazione, in caso contrario sono stati acquisiti i dati extra contabili;
* negli anni di adozione dei principi, come incassi di competenza (primo metodo) o come somma degli incassi di competenza e di quelli incassati nell'esercizio successivo su accertamenti dell'esercizio precedente (secondo metodo);

Per quanto riguarda l'individuazione del quinquennio storico l'intervallo è il seguente:

* in presenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia dall'anno che precede quello di bilancio e prosegue poi a ritroso nel tempo, fino a raggiungere il quinto anno;
* in assenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia invece dal secondo anno precedente a quello del bilancio, e prosegue poi a ritroso fino al quinto anno.

Per la redazione del bilancio 2024-2026 il Fondo Crediti di dubbia esigibilità è stato calcolato prendendo in considerazione il quinquennio 2018/2022

Per quanto riguarda infine la tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma lascia libera scelta all'ente di individuare le poste di entrata oggetto di difficile esazione, prevedendo che non siano soggette a svalutazione le poste relative a:

* + trasferimenti da altre P.A.
	+ entrate assistite da fideiussione
	+ entrate tributarie che, in via eccezionale, possono essere ancora accertate per cassa
	+ entrate riscosse per conto di un altro ente.

La determinazione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell’Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. In particolare, con riferimento alle altre entrate per le quali sussiste l’obbligo di accertamento per competenza è emerso che non sono presenti insoluti relativi al periodo oggetto preso a riferimento per quantificare la dubbia esigibilità (2018/2022)

Si è pertanto provveduto a:

### – individuazione delle poste di entrata che possono dare luogo alla formazione crediti dubbi.

Considerate le suddette esclusioni e le analisi delle partite creditorie dell’ente, sono state individuate, per la loro natura, le seguenti entrate come risorse d'incerta riscossione:

* + Entrate tributaria quali l’imposta municipale propria e dal recupero evasione per le quali sono attive le attività di accertamento dell’ufficio tributi;
	+ Tassa Rifiuti (TARI) accertata sulla base di liste di carico e quindi non per cassa;
	+ Sanzioni per violazioni al codice della strada accertata sulla base dei verbali di accertamento emessi dalla polizia municipale (entrate extra-tributarie);

### calcolo, per ciascuna categoria, della media tra incassi in competenza e residui e accertamenti/dovuto degli ultimi cinque esercizi.

La norma consente di applicare diverse metodologie di calcolo, applicando sostanzialmente la media semplice, piuttosto che la media ponderata, lasciando libera scelta all’ente di valutare la corretta tipologia da applicare per ogni singola posta, in relazione all’andamento degli incassi.

Si è pertanto provveduto alla quantificazione del Fondo applicando per tutte le poste di entrata ritenute di dubbia la media semplice tra i valori rilevati.

Definita la media degli incassi è quindi stato determinato l’importo minimo del Fondo, così come richiesto dalla norma.

Anche alla luce dei chiarimenti sulle modalità di calcolo fornite dalla Commissione ARCONET nel mese di dicembre 2018, si è ritenuto di applicare il metodo di cui all’esempio 5 del principio contabile All.4/2, il quale prevede, per le annualità già gestite con il nuovo ordinamento contabile, la possibilità di sommare agli incassi di competenza anche gli incassi a residui effettuati nell’anno successivo in conto residui anno precedente (incassi anno n + 1). Tale modalità di calcolo consente infatti di evitare eccessivi accantonamenti su poste che di fatto vengono riscosse già nel corso dell’anno successivo che, in particolare per alcune tipologie di entrata quali la TARI e le Sanzioni al Codice della Strada, sono di fatto fisiologiche in funzione di minimi ritardi nei pagamenti.

Le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 118/2011 cosi come modificato dal D.LGs.126/2014 hanno previsto un inserimento graduale di tali fondi nel bilancio degli Enti.

Di seguito si riporta il prospetto che evidenzia i dati sulla base dei quali sono state determinate le percentuali di accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001 |   | 1.01.01.06 | Imposta Municipale Propria | 2024 | 730.000,00 | 247.470,00 | 247.470,00 | 247.470,00 | A |
| 2025 | 730.000,00 | 247.470,00 | 247.470,00 | 247.470,00 |   |
| 2026 | 730.000,00 | 247.470,00 | 247.470,00 | 247.470,00 |   |
| 1101 |   | 1.01.01.99 | accertamento I.C.I.- IMU- TASI anni precedenti | 2024 | 786.678,45 | 266.683,99 | 266.683,99 | 266.683,99 | A |
| 2025 | 726.150,56 | 246.165,04 | 246.165,04 | 246.165,04 |   |
| 2026 | 719.976,41 | 244.072,00 | 244.072,00 | 244.072,00 |   |
| 3000 |   | 1.01.01.51 | Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani | 2024 |   |   |   |   | A |
| 2025 |   |   |   |   |   |
| 2026 |   |   |   |   |   |
| 3001 |   | 1.01.01.51 | Accertamento TARSU anni precedenti | 2024 |   |   |   |   | A |
| 2025 |   |   |   |   |   |
| 2026 |   |   |   |   |   |
| 3004 |   | 1.01.01.61 | IUC - Tassa Rifiuti (TARI) | 2024 | 1.054.451,62 | 357.459,10 | 357.459,10 | 357.459,10 | A |
| 2025 | 1.054.451,62 | 357.459,10 | 357.459,10 | 357.459,10 |   |
| 2026 | 1.054.451,62 | 357.459,10 | 357.459,10 | 357.459,10 |   |
| 16800 |   | 3.02.02.01 | Proventi di sanzioni per violazione di norme in materia di circolazione stradale | 2024 | 2.500,00 | 480,25 | 480,25 | 480,25 | A |
| 2025 | 2.500,00 | 480,25 | 480,25 | 480,25 |   |
| 2026 | 2.500,00 | 480,25 | 480,25 | 480,25 |   |
| 16801 |   | 3.02.02.01 | proventi (quota Comune) di sanzioni per violaz. di norme in mateia di circolazione stradale | 2024 | 2.500,00 | 480,25 | 480,25 | 480,25 | A |
| 2025 | 2.500,00 | 480,25 | 480,25 | 480,25 |   |
| 2026 | 2.500,00 | 480,25 | 480,25 | 480,25 |   |
| 18900 |   | 3.01.02.01 | Proventi dell'acquedotto comunale (servizio rilevante ai fini IVA) | 2024 |   |   |   |   | A |
| 2025 |   |   |   |   |   |
| 2026 |   |   |   |   |   |
| 19000 |   | 3.01.02.01 | Servizio idrico:quota tariffa relativa al servizio di pubblica fognatura | 2024 |   |   |   |   | A |
| 2025 |   |   |   |   |   |
| 2026 |   |   |   |   |   |
| 19100 |   | 3.01.02.01 | Servizio idrico:canone di depurazione a destinazione vincolata | 2024 |   |   |   |   | A |
| 2025 |   |   |   |   |   |
| 2026 |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTALE GENERALEFONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**  | 2024 | 2.576.130,07 | 872.573,59 | 872.573,59 | 872.573,59 |   |  |  |  |
| 2025 | 2.515.602,18 | 852.054,64 | 852.054,64 | 852.054,64 |   |  |  |  |
| 2026 | 2.509.428,03 | 849.961,60 | 849.961,60 | 849.961,60 |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTALE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE**  | 2024 | 2.576.130,07 | 872.573,59 | 872.573,59 | 872.573,59 |   |  |  |  |
| 2025 | 2.515.602,18 | 852.054,64 | 852.054,64 | 852.054,64 |   |  |  |  |
| 2026 | 2.509.428,03 | 849.961,60 | 849.961,60 | 849.961,60 |   |  |  |  |
| **FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE ISCRITTO IN USCITA** | 2024 |   |   |   | 872.573,59 |   |  |  |  |
| **( Codice 1.10.01.03)** | 2025 |   |   |   | 852.054,64 |   |  |  |  |
|   | 2026 |   |   |   | 849.961,60 |   |  |  |  |
| **DIFFERENZA FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE** | 2024 |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 2025 |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 2026 |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTALE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN CONTO CAPITALE** | 2024 |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 2025 |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 2026 |   |   |   |   |   |  |  |  |
| **FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN CONTO CAPITALE ISCRITTO IN USCITA** | 2024 |   |   |   |   |   |  |  |  |
| **( Codice 2.05.03.01)** | 2025 |   |   |   |   |   |  |  |  |
|   | 2026 |   |   |   |   |   |  |  |  |
| **DIFFERENZA FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN CONTO CAPITALE** | 2024 |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 2025 |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 2026 |   |   |   |   |   |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

9

# ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL’ENTE

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

La proposta di bilancio 2024-2026 viene presentata dopo l’approvazione del Rendiconto di gestione 2023, pertanto si dispone del dato definitivo dell’avanzo di amministrazione del 2023 accertato ai sensi di legge.

Al risultato definitivo sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione come di seguito indicato.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al bilancio di previsione:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GESTIONE |
|  |  |  | Residui | Competenza | Totale |
| Fondo di cassa al 1° gennaio  |  |  |  |  | 2.585.551,72 |
| Riscossioni | + |  | 2.408.578,23 | 10.190.061,74 | 12.598.639,97 |
| Pagamenti | - |  | 242.289,11 | 9.610.291,55 | 9.852.580,66 |
|  |  |  |  |  |  |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | = |  |  |  | 5.331.611,03 |
|  |  |  |  |  |  |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE |  |  |  |  | 5.331.611,03 |
|  |  |  |  |  |  |
| RESIDUI ATTTIVIDi cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanzeRESIDUI PASSIVI | +- |  | 10.226.716,40996.746,61 | 1.494.048,68912.892,52 | 11.720.765,081.909.639,13 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTIFONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE C. CAPITALE | - |  |  |  | 181.604,157.697.698,71 |
| **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)** | (=) |  |  |  | **7.263.434,12** |
|  | **Composizione del risultato di amministrazione al 31.12 2023** |
|  | **Parte accantonata** |  |
|  | Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2023 | 3.286.586,40 |
|  | Accantonamento residui perenti al 31.12.2023 | 0,00 |
|  | Fondo anticipazione di Liquidità DL 35 del 2013 e succ. modifiche e rifinanziamenti | 712.215,30 |
|  | Fondo perdite società partecipate | 20.000,00 |
|  | Fondo Contenzioso |  |
|  | Altri accantonamenti | 607.582,90 |
|  | **Totale parte accantonata (B**) | **4.626.384,60** |
|  | **Parte Vincolata** |  |
|  | Vincoli derivanti dai Principi contabili  | 907.610,09 |
|  | Vincoli derivanti dai trasferimenti | 106.102,88 |
|  | Vincoli derivanti da contrazione mutui |  |
|  | Vincoli formalmente attribuiti all’ente |  |
|  | Altri vincoli da specificare |  |
|  | **Totale parte vincolata ( c)** | **1.013.712,97** |
|  | **Parte destinata agli investimenti (D)** | **1.467.220,74** |
|  | **Totale Parte disponibile (E)=(A)-((B)-( c) –(D)** | **156.115,81** |

Di seguito vengono riepilogati e illustrati gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di amministrazione presunto presentati altresì secondo gli allegati a/1, a/2 e a/3 definiti dal principio contabile della programmazione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

* + nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano

un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa;

* + derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
	+ derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione;
	+ derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui

l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

* + l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
	+ gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
	+ gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi);
	+ Altri accantonamenti.

**ELENCO ANALITICO QUOTE ACCANTONATE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Oggetto**  | **Importo** |
| Fondo anticipazione di Liquidità |  712.215,30 |
| Fondo Perdita società |  20.000,00 |
| Fondo Crediti di dubbia Esigibilità |  3.286.586,40 |
| Fondo garanzia Debiti Commerciali |  229.582,90 |
| Fondo passività Potenziali |  378.000,00 |
|  **Totale**  |  **4.626.384,60** |

**ELENCO ANALITICO QUOTE VINCOLATE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Oggetto**  | **Importo** |
|  **Vincoli Da Legge :** |  |
| Salario Accessorio |  830.965,43 |
| Buoni Pasto Da Covid 19 |  50.705,28 |
| Libri di Testo - Regione |  20.737,31 |
| Contributo Segretario - PNRR |  5.202,07 |
| **Vincoli da Trasferimenti:** |  |
| Asili Nido  |  49.244,50 |
| Alunni Disabili  |  3.475,44 |
| Trasferimenti da COVID 19 |  53.382,94 |
|  **Totale**  |  **1.013.712,97** |

**FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell’esercizio precedente.

Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l’imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l’esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all’esercizio in cui la prestazione connessa con l’obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d’incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali.

Nel Bilancio di Previsione 2024/2026 sono stati iscritti nel triennio, in Entrata, i Fondi Pluriennali Vincolati derivante dalle previsioni delle spese dell’esercizio precedente aventi esigibilità differita.

La composizione del Fondo Pluriennale Vincolato applicato al Bilancio 2024 è la seguente:

Nella parte spesa invece il fondo pluriennale vincolato di parte corrente è stato previsto in complessivi €. 181.604,15 annuali per tutto il triennio 2024/2026 e si riferisce principalmente agli incarichi legali e come tale avente esigibilità nell’anno successivo. Per la parte in c/capitale è stato previsto il Fondo Pluriennale Vincolato esclusivamente nel 2024 ed è pari ad €. 7.697.698,71.

# ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL’ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

Il Comune di Cerda non ha rilasciato alcuna garanzia.

# ONERI ED IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

L’Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

**ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Partecipate | Attività svolta  | percentuale Posseduta |
| Ecologia e ambiente Spa  | Gestione integrata ciclo raccolta rifiuti | 4,584 |
| Autorità Ambito Territoriale Ottimale Palermo 1 | In Liquidazione ai sensi della L. R. n. 2 del 09.01.2013 | 4,895 |
| Consorzio Distretto Turistico Cefalù-Madonie Himera  | Sviluppo Turistico | 1,20 |
| SSR Palermo Provincia Est – SS.C.P.A. | Gestione raccolta Rifiuti | 3,20 |
| Agenzia di programmazione e di gestione territoriale ed Ambientale Valle del Torto e dei Feudi | Interventi di diversa natura finalizzati alla promozione dello sviluppo locale del territorio | 5,5 |
| Himera Sviluppo 2010 – Società Consortile a. r.l. – in Liquidazione  | Sviluppo Economico Sociale e Civile  | 10,50 |
|  | Attività e funzioni di centrale di |  |
| Asmell Consortile a.r.l. | Committenza di cui agli artt. 37 e 38 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 | 0,129 |
| Amap S.p. A.  | Società del servizio Idrico Integrato raccolta Rifiuti | 0,012 |
| Tirreno Meridionale – Cefalu’ – Termini Im. | Istituzione autorità Urbana e definizioni strategie urbane(SIRU) | = |

**Società Ecologia e Ambiente Spa**. - In liquidazione ha lo scopo sociale la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti secondo i criteri di economicità, efficienza nell'ambito territoriale ottimale in aderenza alle direttive europee ed alle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti. l società a seguito della Legge Regionale n. 9/2010 é stata posta in liquidazione e conseguenzialmente é tenuta, fino al definitivo avvio della SRR a garantire la continuità dell'espletamento del servizio di raccolta rifiuti.

**Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Palermo 1** - E' stata istituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della L. n. 36 del 1994, recepita con la Legge Regionale 27 aprile 1999 n. 10 ed in attuazione del Decreto del Presidente della regione del 07.08.2001. La finalità consisteva nel garantire:

1. la gestione unitaria all'interno dell'ambito dei servizi idrici sulla base di criteri di efficienza ed economicità e con vincolo della reciprocità di impegni;
2. livelli standard di qualità e di consumo omogenei ed adeguati nella organizzazione ed erogazione dei servizi idrici;
3. la protezione, la utilizzazione ottimale e compatibile, delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile;
4. la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standard e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino;
5. la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue;
6. l'unitarietà del regime tariffario nell'ambito territoriale ottimale definito in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito:

La società di gestione del servizio risulta in liquidazione ai sensi della L. R. n. 2 del 09.01.2013 ed il servizio, per quanto attiene il Comune di Cerda, é stato assunto in via sostitutiva con delibera del c.c. n. 12 del 07.03.2015 a seguito del fallimento del precedente gestore APS (Acque Potabili siciliane).

**Consorzio Distretto Turistico Cefalù-Madonie Ed Himera -** E' stato istituito con decreto n.35/GAB del 13.06.2012 dall'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, persegue le seguenti Finalità:

1. redigere un programma annuale e pluriennale seguendo le linee guide predefinite ed in accordo con l'ente Provincia regionale, sullo sviluppo turistico dell'area, coordinando le strategie e le azioni con gli attori territoriali coinvolti;
2. Progettare ed attuare attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese agenti nella costruzione dei club di prodotti territoriali;
3. Ottimizzare l'uso delle risorse del territorio secondo una logica di integrazione;
4. sostenere le attività ed i processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche nell'ambito della promo-commercializzazione per distretto e per club di prodotto;
5. armonizzare e coordinare i diversi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione ed alla specializzazione dell'offerta turistica delle aree urbane, costiere ed interne;
6. Sostenere la diffusione dell'innovazione a supporto dei prodotti turistici territoriali, migliorando la gestione ed il servizio al turista;
7. Programmare e supportare interventi formativi e di specializzazione delle conoscenze del personale delle imprese turistiche, con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica e di qualità, nonché alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale;
8. definire e gestire il marchi territoriale e di club di prodotto;
9. creare e curare il funzionamento delle filiere produttive legate alla spesa turistica.

**S.S.R. Palermo Provincia EST S.C.P.A. -** E' costituita a norma dell'art. 2615-ter del codice civile ed in ossequi all'art. 6 comma 1 della L.R. 8 aprile 2010 n. 9.

La società ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli art. 200, 202, 203, del decreto Lgs 3 aprile 2006, n. 152. In tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione rifiuti, con le modalità di cui all'art. 15 della L. R. 08.04.10 n. 9.

**Agenzia Di Programmazione E Di Gestione Territoriale Ed Ambientale Valle Del Torto E Dei Feudi –** Costituita ai sensi dell’art. 18 della L. R. n. 9/1986 e dell’art. 22 della L. R. 142/90 e ss. mm. ii., ha come oggetto sociale la promozione di tutte le iniziative che possono contribuire ad uno sviluppo del sistema economico del territorio e dell’ambiente.

La società ha la durata fino al 31.12.2050, si è provveduto a comunicare il recesso a partire dal 01 gennaio 2020.

**Himera sviluppo 2010 – società Consortile a.r.l.** – E’ costituitaai sensi dell’art. 22, comma 3, lettera e) della legge n. 142/90 e ss. mm. ii. Ed ai sensi dell’art. 2615 del Codice Civile. E’ stata costituita per seguire finalità d’interesse pubblico senza fini di lucro, ed ha per oggetto lo sviluppo economico, sociale e civile dell’area rappresentata dal territorio dei Comuni soci. Il Comune di Cerda con delibera di C.C. n. 43 del 17.12.2014 ha deliberato il recesso a partire dal 01.01.2016.

**Amell Consortile a.r.l. centrale di Committenza in House.** – La società ha per oggetto sociale l’esercizio delle attività e funzioni di centrale di committenza di cui agli artt. 37 e 38 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni limitatamente agli enti soci, assicurando agli stessi il rapporto organizzativo, gestionale e tecnologico. Il comune di Cerda con delibera di C.C. n. 41 del 19.06.2019 ha deliberato l’adesione.

**AMAP Spa –** La società ha per oggetto lo svolgimento, per conto e nell’interessedei propri soci committenti, del Servizio Idrico Integrato, affidato dall’ente d’Ambito e da assicurare nei termini previsti nella relativa convenzione di gestione approvata e sottoscritta dallo stesso ente d’Ambito. In particolare ha per oggetto, la gestione del Servizio Idrico Integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue e loro eventuale riutilizzo. Il comune di Cerda con delibera di C.C. n. 06 del 17.03.2021 ha deliberato “la presa d’atto e l’approvazione dello statuto Amap S..p. A. .e l’autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione dell’atto di acquisto delle azioni AMAP , la cessione della gestione S.I.I. e l’affidamento all’AMAP S.p.A. quale gestore unico d’ambito dell’ATO di Palermo.

**Tirreno Meridionale – Cefalù – Termini Im**. - Attuazione dell’Investimento Territoriale Integrato (ITI) nell’ambito del PR FESR SICILIA 2021-2027- Il Comune di Cerda con delibera di C.C. n. 13 del 13 aprile 2023 ha aderito alla convenzione con i Comuni di Termini Imerese – Campofelice di Roccella - Cefalù – Lascari – Sciara.

# ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L’INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO.

Relativamente alle previsioni di entrata, le stesse tengono conto delle disposizioni normative già introdotte dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di

Bilancio 2022) e dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) Relativamente alle previsioni di spesa si evidenzia in particolare:

* in merito alle spese di personale, le stesse sono state iscritte in funzione di quanto definito nella Nota di aggiornamento al D.U.P., nonché dei vincoli imposti dall’art. 1 c. 557 L. 296/2006 e dall’art. 33 del D.L. 34/2019;
* Non sono stati previsti proventi derivanti da permessi a costruire utilizzati per finanziare la spesa corrente in base all’art. 1 comma 460 L. 232/2016.

 La suddetta norma prevede che tali proventi sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.

Il bilancio 2024/2026, come già avvenuto per la prima volta nell’esercizio 2016, viene approvato con una previsione di cassa per la sola prima annualità, con vincolo autorizzatorio sulle spese.

Relativamente alla gestione di cassa, gli accantonamenti a FCDE, il monitoraggio delle entrate e la gestione dei flussi, hanno consentito all’Ente, come già nelle annualità precedenti, di non ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria.

Tale situazione ha determinato una consistente giacenza iniziale di cassa che ha consentito nella predisposizione del bilancio, di poter prevedere adeguati stanziamenti di cassa in spesa, al fine di garantire il corretto pagamento delle poste previste ed il rispetto delle tempistiche di legge.

### Entrate e spese di carattere non ricorrente

Il principio contabile 4/1 al punto 9.11.3 indica che la nota integrativa allegata al bilancio di previsione analizza l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti

Le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

1. donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
2. condoni;
3. gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria (la quota eccedente la media degli ultimi 5 esercizi);
4. entrate per eventi calamitosi;
5. alienazione di immobilizzazioni;
6. le accensioni di prestiti;
7. i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

1. le consultazioni elettorali o referendarie locali,
2. i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
3. gli eventi calamitosi,
4. le sentenze esecutive ed atti equiparati,
5. gli investimenti diretti,
6. i contributi agli investimenti.

Per identificare in particolare un’entrata non ricorrente si ritiene opportuno far riferimento alla presenza della stessa con continuità nei bilanci dell’ente. In considerazione della riforma contabile del d.lgs. 118/2011 che ha introdotto il principio della cosiddetta contabilità finanziaria potenziata a decorrere dall’esercizio 2015, per individuare le voci di entrate non ripetitive si è proceduto ad analizzare i bilanci degli ultimi 5 esercizi. Si è ritenuto altresì opportuno considerare non ricorrenti anche quelle presenti «a regime» nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nell'ultimo quinquennio (2019/2023).

Il bilancio di previsione 2024 presenta alcune risorse di entrata potenzialmente straordinarie, quali i proventi derivanti dalla lotta all’evasione tributaria e i proventi da sanzioni al codice della strada, sia derivanti dall’attività di controllo dell’esercizio sia derivanti dal recupero dei proventi degli esercizi precedenti.